Pagana S.r.l.

In Amministrazione Straordinaria

CAPITALE SOCIALE € 69.205,22 i.v.

PADOVA, 9 DICEMBRE 2020

Spettabile
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
Direz. Generale per la Vigilanza sugli Enti,
il Sist. Cooperativo e le Gest. Commissariali
DIVISIONE III
Via Molise, 2 - 00187 ROMA

a mezzo pec: dgpiipmi.div10@pec.mise.gov.it

Spettabile
COMITATO DI SORVEGLIANZA
Gruppo Saccarifero Veneto in a.s.

Prot. N. 736 S.C.

OGGETTO: Relazione ex art. 214 L.F. sulla proposta di concordato della società Pagana S.r.l. formalizzata dal Dott. Giambattista Balliana

Si da seguito alla comunicazione in data 3 dicembre 2020 con la quale codesto Ministero ha richiesto ai sottoscritti Commissari Liquidatori di esprimere il parere previsto dall'art. 214 L.F. al fine della prescritta autorizzazione al deposito della proposta di concordato ex art. 124 L.F. pervenuta da parte della PAGANA S.r.l. (di seguito brevemente anche "Pagana") in persona dell'Amministratore Unico Dott. Giambattista BALLIANA in data 24 novembre 2020 ed avente ad oggetto la Procedura di Amministrazione Straordinaria cui è sottoposta la Società.

La PAGANA S.r.l. è stata dichiarata in stato di insolvenza dal Tribunale di Verona con sentenza in data 29 febbraio 1984 ed in data 1 marzo 1984 l'allora Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato l'assoggettava alla procedura di Amministrazione Straordinaria a norma dell'art. 3 della Legge N° 95/ 79.

Detta pronunzia estendeva in ottica di Gruppo di Imprese, la sottoposizione alla procedura di Amministrazione Straordinaria già avvenuta in capo alle tre principali società del gruppo di imprese denominato "Gruppo Saccarifero Veneto" (di seguito GSV), che faceva capo alla famiglia Montesi di Padova, la CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.p.a., (di seguito brevemente anche "C.P.I.")), la SOCIETA' ITALIANA PER L'INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI S.p.a. (di seguito brevemente anche "S.I.I.Z.") e la SACCARIFERA DEL RENDINA S.p.a. (di seguito brevemente anche "Rendina"), tutte già dichiarate in stato di insolvenza dal Tribunale di Padova in data 21 dicembre 1983, con sentenze che accertavano l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della Procedura di Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese in crisi, prevista dalla Legge 95/79 c.d. "Legge Prodi", procedura cui le Società venivano sottoposte con D.M. 23 dicembre 1983 dall'allora Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro.

Con sentenza in data 26 aprile 1985 il Tribunale di Padova, dichiarava lo stato di insolvenza della FINANZIARIA INDUSTRIALE VENETA S.p.a. in liquidazione (di seguito anche

"F.I.V.") che in data 10 maggio 1985, veniva parimenti assoggettata alla procedura di Amministrazione Straordinaria sempre a norma dell'art. 3 della Legge N° 95/79.

La PAGANA S.r.l. pur avendo, se rapportato a quello delle altre società sottoposte ad a.s., un modesto patrimonio, esercitando per il Gruppo Saccarifero solo l'attività di confezionamento dello zucchero in un unico stabilimento, è stata coinvolta in modo rilevante nella situazione debitoria del GSV, avendo concesso fidejussioni a favore di tutte le altre Società del Gruppo in un sistema di garanzie incrociate infragruppo, che ha contribuito a formare uno stato passivo del tutto abnorme rispetto alle sue capacità patrimoniali.

Poiché, pertanto, attraverso i progressivi riparti delle altre società garantite dalle fidejussioni prestate dalla PAGANA, si intendeva sgravare progressivamente il carico passivo della Società, solo in data 4 aprile 2001 l'allora Commissario straordinario portava a completamento e depositava il Primo Piano di Riparto Parziale relativo alla PAGANA, il quale consentiva il pagamento dei creditori ipotecari, in privilegio speciale e generale e di una percentuale del 3,5% ai creditori chirografari.

Dopo un lungo contenzioso, in data 21 dicembre 2013 i Commissari Liquidatori hanno concluso con le società facenti capo alla Famiglia Montesi, BGM e PELF, nonché con gli stessi Dott. Giorgio Montesi e Dott. Ilario Montesi, il PAIZ - Patronato Piccoli Azionisti Industria Zuccheri ed altri, un accordo transattivo e di programma denominato "Scrittura Privata", nonché il documento "Accordi e Patti Parasociali" con il quale, tra l'altro, sono state regolate le modalità di gestione ed amministrazione della S.I.I.Z., al momento del passaggio *in bonis* a seguito della chiusura della Procedura per avvenuto integrale soddisfacimento dei creditori iscritti allo stato passivo. Detto accordo quadro prevedeva la chiusura di tutte le cause in corso, a fronte di un programma di chiusura delle procedure finalizzato al ritorno *in bonis* anche delle altre quatto società in Amministrazione Straordinaria (Rendina, C.P.I., F.I.V. e Pagana), reso possibile in particolare grazie alla liquidità venutasi ad accumulare nella SIIZ. nel corso della Procedura che, in ottica di Gruppo, avrebbe consentito il realizzo di detto programma.

Il programma contenuto in detto accordo non si è potuto fino ad oggi realizzare poiché, a partire dal 2014, a seguito del "ritorno *in bonis*", delle società SIIZ e Rendina, sono stati notificati diversi atti di citazione da parte di alcuni istituti bancari con i quali le Società avevano intrattenuto, nel periodo di attività, e prima dell'entrata in amministrazione straordinaria, rapporti creditizi. La pretesa degli istituti bancari è stata quella di vedersi riconosciuti gli interessi cc.dd. post-fallimentari asseritamente maturati sui crediti chirografari iscritti allo stato passivo, dall'inizio dell'Amministrazione Straordinaria (23 dicembre 1983) sino all'integrale saldo del credito. Oltre che dagli istituti bancari, le cause sono state promosse anche da società terze (NPL Securitisation Italy SPV S.r.l. - NPL - J-Invest etc.) quali cessionarie di crediti.

Le società S.I.I.Z. e Rendina si sono costituite in giudizio, con l'intervento *ad adiuvandum* anche delle Procedure di A.S. della C.P.I. e della F.I.V. a sostegno degli interessi indiretti tutelati, confutando le pretese avversarie; dopo una serie costante di giudizi di merito, sia di primo che di secondo grado, che hanno respinto le domande proposte dai soggetti asseriti creditori, seppur con motivazioni difformi, sei delle nove cause pendenti sono approdate avanti la Corte di Cassazione.

Con sentenza n. 11983/20 la Suprema Corte ha si è pronunziata sul primo dei due ricorsi discussi all'udienza del 22 gennaio 2020, così statuendo sulla sollevata questione della invocata prescrizione della pretesa avversaria, con sentenza del tutto difforme da quanto in precedenza affermato dai giudici di merito: "*Secondo l'art. 55, comma 1, legge fall., la sospensione del decorso degli interessi vale solo all'interno del concorso e non si estende anche ai singoli rapporti correnti tra ciascun creditore ed il fallito. Gli interessi, pertanto, continuano a maturare al di fuori del concorso e dunque nei rapporti tra il singolo creditore e debitore sottoposto a procedura concorsuale*".

"*La prescrizione degli interessi sui crediti chirografari ai sensi dell'art. 55, comma 1, legge fall., matura anche nel corso della procedura concorsuale*».

"*La prescrizione dei crediti da interessi maturati sui crediti chirografari, ai sensi dell'art. 55, comma 1, legge fall., viene interrotta, nella procedura fallimentare, dalla domanda di insinuazione al passivo con effetto permanente per tutto il corso della procedura. Nella diversa ipotesi di amministrazione straordinaria, sottoposta alla disciplina originaria di cui alla legge n. 95/1979, come avviene anche nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, l'esecutività dello stato passivo depositato dal commissario ai sensi dell'art. 209 legge fall. comporta interruzione della prescrizione con effetto permanente, per tutto il corso della relativa procedura concorsuale, anche per i creditori ammessi a diretto seguito della comunicazione inviata dal commissario ai sensi dell'art. 207, comma 1, legge fall.*".

Affermato detto principio di diritto e così cassata la sentenza impugnata, la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Venezia, che, in diversa composizione, deciderà anche le spese del giudizio di legittimità.

Con la sentenza n. 14527/20 la Suprema Corte ha deciso il secondo ricorso discusso in data 20 gennaio 2020, affermando i medesimi principi di diritto.

Con la successiva sentenza n. 22611/20 la Suprema Corte, si è pronunziata più precipuamente sul punto della prova del credito vantato dai ricorrenti, prova che è stata, di norma, offerta solo attraverso la produzione degli stati passivi formati dal Commissario Straordinario *pro tempore*. La prova del credito basata sull'efficacia del decreto di esecutività dello stato passivo è stata censurata dalla Cassazione la quale ha così motivato, tra l'altro, "*... si deve richiamare il precedente reso da Cass., 5 aprile 2013, n. 8431, con diretto riferimento al decreto di esecutività dello stato passivo posto in essere dal giudice delegato nell'ambito delle procedure fallimentari. «Pur in assenza di specifica previsione nel regime della legge fallimentare, applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma» si deve ritenere - così è stato rilevato - che il decreto in discorso abbia una mera «efficacia endoconcorsuale»; «ed altrettanto dicasi» - si è puntualizzato inoltre - «per le sentenze che, nel medesimo regime, concludono i giudizi a cognizione ordinaria previsti per l'accertamento del passivo». A base di questa soluzione, la citata sentenza ha in via espressa posto due ordini di considerazioni. Da un lato, quello dato dalla «speciale disciplina della apponibilità degli atti alla massa dei creditori»; dall'altro, quello rappresentato dalla «posizione marginale del fallito che non dispone di mezzi per impugnare la decisione del giudice delegato». Con tutte le criticità, anche di livello costituzionale, che l'accoglimento di una diversa soluzione non potrebbe non venire a porre in ragione degli enunciati profili; come altresì - è bene pure aggiungere - in ragione delle spiccate peculiarità di natura propriamente processuale che il procedimento di opposizione ex art. 98 s. legge fall. non manca di delineare. Le riforme della legge fallimentare avviate nel 2005 sono venute a rafforzare ulteriormente, d'altra parte, la prospettiva dell'efficacia meramente endofallimentare degli accertamenti compiuti nell'ambito della procedura di verifica del passivo (opposizioni comprese).*"

Analoghi principi in materia di prova del credito sono stati affermati dalla sentenza n. 23175/20 che ha rigettato il ricorso di NPL e INTESA SAN PAOLO S.p.a..

§

Nel corso della Procedura i creditori impegnati nel contenzioso relativo al riconoscimento dei cc.dd. interessi post-fallimentari hanno posto in essere altre iniziative giudiziarie a supporto delle loro pretese.

*

Va evidenziato che in data 15 maggio 2015 la GUBER S.p.a. ed in data 19 maggio 2015 la C HOLDING S.r.l. avevano rappresentato proprie manifestazioni di interesse a proporre una domanda di concordato nei confronti della CPI.

Con nota in data 5 ottobre 2015 i Commissari, su richiesta del Ministero dell'Industria, hanno espresso il prescritto parere su dette manifestazioni di interesse così precisando *"le peculiarità della procedura che ha interessato la Cavarzere Produzioni Industriali s.p.a. inducono a ritenere che, nella specie, sussista una scelta alternativa alla soluzione concordataria che – sotto il profilo tanto dell'entità del soddisfacimento per i creditori, quanto dei tempi - sembra costituire il percorso più idoneo alla miglior tutela degli interessi presidiati dall'amministrazione straordinaria"* ed ancora *"e ciò, merita ribadirlo, avendo di mira la salvaguardia delle aspettative di soddisfacimento dei creditori e degli interessi di quanti vantino diritti in relazione alla Cavarzere Produzioni Industriali."*.

*

In data 10 agosto 2017 la ZUCCHERINO S.r.l., inviava alla Procedura proposte di concordato fallimentare nei confronti delle Procedure di Amministrazione Straordinaria CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.p.a., FINANZIARIA INDUSTRIALE VENETA S.p.a. e PAGANA S.r.l..

Dette proposte di concordato fallimentare presentavano i seguenti elementi strutturali:

- le tre proposte erano tra loro espressamente condizionate deducendo la proponente che **solo in caso di omologazione** (nei termini dalla stessa indicati dal proponente) **di tutte e tre** il piano concordatario "*di gruppo*" proposto da ZUCCHERINO avrebbe potuto essere realizzato;

- le tre proposte prevedevano "***l'integrale soddisfacimento dei creditori***", ma ponevano una limitazione forfettaria della "*Provvista Concordataria*" con riferimento ai creditori chirografari che sarebbero stati soddisfatti per il solo importo capitale che emergeva dai dati in possesso del proponente; era prevista una "*variazione in negativo*" legata alla definitiva quantificazione dei debiti prededucibili e dei debiti privilegiati ed anche un possibile "*decremento in ragione delle eventuali insinuazioni tardive ed opposizioni allo stato passivo*";

- le proposte erano assistite, in maniera rilevante, da **fidejussioni bancarie** e, in parte, prevedevano la emergenza di "***dichiarazioni di postergazione***";

- infine, in ciascuna delle tre proposte si prevedeva che, all'esito del pagamento della provvista concordataria, l'intero attivo di ciascuna delle tre procedure sarebbe stato trasferito alla proponente.

I sottoscritti Commissari in data 28 settembre 2017 hanno portato all'esame del Comitato di Sorveglianza le tre proposte di concordato. Posto che la prospettata soluzione concordataria escludeva la percorribilità del programma e l'esecuzione delle obbligazioni assunte con l'accordo transattivo del 2013, su richiesta dell'Organo di Sorveglianza i Commissari Liquidatori hanno affidato al parere di professionisti esperti la valutazione degli aspetti fallimentari e civilistici della complessa questione.

In data 31 ottobre 2017 è stato acquisito il parere *pro veritate*, dell'Avv. Carlo TRENTINI di Verona, il quale così concludeva: *"allorquando la proposta concordataria, proveniente da persona diversa dal fallito, ancorché pienamente satisfattiva delle ragioni dei creditori, realizzi un eccessivo e comunque ingiustificato sacrificio delle ragioni del debitore, comportando l'espropriazione del suo patrimonio oltre i limiti, ragionevoli, di quanto necessario per pagare le spese e per soddisfare i creditori – e per assicurare al proponente un equo profitto - la proposta concordataria deve ritenersi illegittima, non contemperando in modo equilibrato i diritti del proponente e dei creditori con i diritti del debitore."*

E' stato quindi acquisito il parere del Prof. Avv. Raffaele LENER, Ordinario nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tor Vergata, il quale, in data 6 dicembre 2017 è arrivato alle conclusioni che qui di seguito si riportano integralmente.

"Si può in principio affermare che le proposte del terzo superano il vaglio di ammissibilità formale, pur se non può sottacersi come sussista qualche dubbio circa l'ammissibilità di condizioni sospensive legate al momento dell'omologazione.
Tuttavia, in base agli elementi di fatto che ci sono stati riferiti, le proposte non paiono suscettibili di superare il vaglio di convenienza che deve essere condotto, attesa la riferita consistenza degli attivi delle tre società in a.s., anche con riguardo ai soci, ai quali l'omologazione dei concordati potrebbe imporre un sacrificio ingiustificato (tenuto conto che anche il programma in corso e la Transazione, non diversamente dalle proposte concordatarie, prevedono la soddisfazione integrale dei chirografari)."

I Commissari, facendo propri i pareri acquisiti, hanno espresso il loro parere ai sensi dell'art. 78, comma 1, D.Lgs. 270/1999 e 214 L.F., in senso negativo alla proposta concordataria.

** § **

In questo quadro si pone l'avvenuta presentazione da parte della PAGANA S.r.l. della proposta di concordato ex art. 124 L.F. pervenuta in data 24 novembre 2020 sulla quale i sottoscritti Commissari sono chiamati ad esprimere il proprio parere.

Occorre premettere che la proposta di concordato della PAGANA è stata preceduta da un atto denominato *"Puntuazione di Intenti"* sottoscritto in data 6 novembre 2020 tra J-Invest S.p.A. anche in nome e per conto di NPL Securitisation Italy SPV S.r.l. e di NPL Securitisation Europe SPV S.r.l. e da J-A Holding S.r.l., da una parte, e il Dott. Giorgio MONTESI in qualità di rappresentate di un gruppo di azionisti della S.I.I.Z. pari al 23,73% ed il Dott. Franco ASQUINI in qualità di

Liquidatore della S.I.I.Z., a mezzo del quale dette parti hanno inteso porre le basi per la sottoscrizione di un atto di transazione novativo avente ad oggetto:

a) la specificazione dei termini della definizione bonaria dei Contenziosi Interessi S.I.I.Z;
b) la specificazione dei termini della cessione, in favore di S.I.I.Z., di tutti i Crediti Ammessi al Passivo e della definizione bonaria dei Contenziosi Interessi GSV;
c) l'accordo sulla definizione e/o la gestione comune dei Restanti Contenziosi GSV.

il tutto in linea con quanto concordato nel presente documento;

Detto accordo, che si allega sub **doc. 1**, è volto alla definizione del vasto contenzioso più volte richiamato e prevede che la stipulazione dell'Accordo Transattivo tra le parti, nella sua formulazione definitiva, sia sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci di SIIZ, costituita, oltre che dal gruppo di azionisti rappresentato dal Dott. Giorgio MONTESI, dalle Società CPI e FIV in amministrazione straordinaria, in persona dei Commissari Liquidatori, già convocata in prima convocazione il 30 novembre 2020 ed in seconda convocazione il 2 dicembre 2020, e in questa sede rinviata.

La citata Puntuazione prevede che, laddove per obbiettive esigenze dei suddetti Commissari, non si fosse reso possibile lo svolgimento dell'Assemblea dei Soci di SIIZ, ai fini dell'approvazione dell'Accordo Transattivo nei termini sopra previsti, fosse concordato un rinvio della stessa Assemblea a una data successiva che, in ogni caso, non potrà andare oltre il termine del 15 dicembre 2020.

L'invio ai Commissari Liquidatori della "Puntuazione di Intenti" sopra detta, è stata accompagnata da parte del Dott. Giorgio MONTESI per conto del gruppo degli azionisti dallo stesso rappresentato nonché nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.p.a. ed Amministratore Unico della FINANZIARIA INDUSTRIALE VENETA in Liquidazione S.p.a., e dal Dott. Giambattista BALLIANA quale Amministratore Unico di PAGANA S.r.l., dalla comunicazione dell'imminente invio al Ministero dello Sviluppo Economico delle istanze di autorizzazione alla presentazione di tre distinte proposte di concordato ex art. 124 L.F. per le tre procedure di Amministrazione Straordinaria ancora in corso.

Dette Istanze sono state appunto depositate in data 24 novembre 2020.

Alla luce di quanto sopra, preso atto del contenuto della "Puntuazione di Intenti" che fa da premessa e corollario alle proposte di concordato delle quali il presente parere che interessa PAGANA S.r.l. si riportano qui di seguito gli elementi essenziali della Proposta Concordataria:

"(i) l'impiego della liquidità disponibile al momento della formalizzazione della Proposta, senza apporti esterni;

(ii) il pagamento integrale delle spese di procedura (comprensive del compenso dei Commissari liquidatori e del Comitato di Sorveglianza, delle spese legali, degli oneri connessi alla gestione della Procedura e di ogni altra spesa prededucibile). entro il limite di euro 200.000,00, da effettuarsi entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato, ovvero nel diverso termine che dovesse essere individuato dal Tribunale;

(iii) il pagamento integrale dei crediti irreperibili (con esclusione degli interessi maturati nel corso della Procedura, stante l'effetto esdebitatorio del concordato) pari a euro 383.000,00, da effettuarsi entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato, ovvero nel diverso termine che dovesse essere individuato dal Tribunale;

(iv) il pagamento integrale dei crediti chirografari, ab origine o degradati al chirografo per incapienza dei beni sui quali esercitare la prelazione, per l'importo in linea capitale di euro 4.142.770,00 (con esclusione degli interessi maturati nel corso della Procedura, stante l'effetto esdebitatorio del concordato), da effettuarsi entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato, ovvero nel diverso termine che dovesse essere individuato dal Tribunale;

(v) il pagamento dei crediti che dovessero risultare in eccesso rispetto a quelli sopra esposti nei limiti della liquidità disponibile al momento del deposito della Proposta (e, pari, secondo le stime, a euro 85,00), non prevedendo la Proposta l'apporto di risorse esterne;

L'Istante sottolinea che *"la convenienza della Proposta rispetto all'alternativa della prosecuzione della Procedura è evidente, atteso che essa consente di giungere alla sollecita chiusura dell'amministrazione straordinaria, consentendo l'integrale pagamento dei crediti prededucibili, privilegiati e chirografari, con tempistiche più rapide rispetto a quelle proprie della Procedura, le quali - com'è noto - sono contraddistinte dalla necessità di osservare un iter procedimentale assai articolato e complesso nel suo incedere."*

§

I dati esposti nella Proposta di Concordato sono sostanzialmente in linea con le risultanze della Procedura al 30 settembre 2020; si precisa che l'attivo della procedura al 30 settembre 2020 è maggiore rispetto a quanto indicato nella proposta essendo pari ad € 3.375.866,77 invece di € 2.793.415,00

Si rileva che viene prevista a pagina 3, ai punti 6 *"(i) riduzione di euro 166.914,00 per effetto della rinuncia al credito di CPI nei confronti della Procedura; (ii) riduzione di euro 199.497,00 per effetto della rinunzia al credito di Pelf nei confronti della Procedura"; (iii) riduzione di € 2.425.356,00 per effetto della rinunzia al credito di SIIZ nei confronti della Procedura""*.

Sul punto si evidenzia che alla proposta di concordato non è allegata alcuna dichiarazione di rinuncia da parte dei creditori C.P.I., Pelf e S.I.I.Z. dei propri crediti verso la Pagana e pertanto il parere dei Commissari si intende condizionato al rilascio di dette dichiarazioni di rinuncia ovvero all'impegno da parte della proponente, adeguatamente garantito, ad apportare la finanza necessaria, ossia l'importo di Euro 2.791.767,00 (166.914,00 + 199.497,00 + 2.425.356,00), destinata a soddisfare integralmente detti crediti.

Risulta poi, a pagina 3, al punto 6 (bis) un accantonamento per le spese di procedura per € 200.000,00 che non appare in linea tenendo conto dell'ammontare del compenso dei Commissari Liquidatori che sarà determinato, delle spese per il Comitato di Sorveglianza e delle spese di procedura ulteriormente necessarie. A fronte di ciò si ritiene opportuno che il pagamento previsto a

pagina 4, (ii) debba essere svincolato dal limite di € 200.000,00 in considerazione delle sopradette evidenze.

Anche tenendo conto dell'incremento dell'accantonamento delle spese di procedura, la liquidità disponibile al momento del deposito della Proposta, stante la rettifica dell'attivo sopra precisata, appare sufficiente a coprire i maggiori oneri.

§

Venendo al giudizio di convenienza della Proposta di Concordato di cui all'Istanza, occorre prendere in considerazione due aspetti che sono stati usati a contrario dai Consulenti della Procedura in occasione della valutazione delle precedenti proposte presentate da terzi.

Il concordato proposto dalla PAGANA S.r.l. è concordato proposto dal debitore e, pertanto, assume una precipua valenza quanto alla considerazione di preferenza, consentendo a quest'ultimo l'effetto esdebitatorio che ne consegue.

Parafrasando il parere del 31 ottobre 2017 dell'Avv. Carlo TRENTINI il concordato proposto dal debitore, nel momento in cui prevede il pagamento del 100% dei creditori insinuati allo stato passivo, ed è quindi pienamente satisfattiva delle ragioni dei creditori, realizza il pieno equilibrio tra i diritti del proponente e dei creditori, con i diritti del debitore.

Analogamente operando rispetto al parere reso dal Prof. Avv. Raffaele LENER in data 6 dicembre 2017, si può affermare che la Proposta di Concordato, tenuto conto del complessivo quadro dato dall'Accordo Transattivo di cui alla "Puntuazione di Intenti" e dalla presentazione di Proposte di Concordato anche per le altre due società in Amministrazione Straordinaria, CPI e Pagana, supera pienamente il vaglio di convenienza che deve essere condotto, anche con riguardo ai soci, ai quali l'omologazione dei concordati non deve imporre un "sacrificio ingiustificato".

§

In forza di quanto sopra detto i sottoscritti Commissari Liquidatori, ai sensi dell'art. 214 L.F.,

ESPRIMONO

parere favorevole sulla Proposta di Concordato presentata da PAGANA S.r.l. in persona dell'Amministratore Unico Dott. Giambattista BALLIANA per la chiusura della procedura di Amministrazione Straordinaria cui è stata sottoposta la Società. Detto parere favorevole si intende condizionato al rilascio delle dichiarazioni di rinuncia da parte della C.P.I., della Pelf e della S.I.I.Z. ai propri crediti pari rispettivamente a Euro 166.914,00, Euro 199.497,00 ed Euro 2.425.356,00 verso la procedura Pagana ovvero all'impegno da parte della proponente, adeguatamente garantito, ad

apportare la finanza necessaria, ossia l'importo di Euro 2.791.767,00, destinata a soddisfare integralmente detti crediti.

Con Osservanza.

I Commissari Liquidatori

DOTT. RICCARDO BONIVENTO

DOTT. WILMO CARLO FERRARI

PROF. AVV. PIERLUIGI RONZANI

ALLEGATI: puntuazione di intenti 6.11.2020